



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Servizio Commercio e Promozione del Territorio

Ordinanza N. 164 del 14/06/2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO E DIVIETO DI INTRODURRE BOMBOLETTE SPRAY DA AUTODIFESA (AL PEPERONCINO), INFIAMMABILI, ARMI DI QUALUNQUE SPECIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FINALMENTE ESTATE 2024”

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge del 18 aprile 2017 n. 48 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città*” nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010 ha dichiarato, rigettando la censura di violazione dell’art. 41 della Costituzione, che “*Questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale*”;

CONSIDERATO CHE

la Fondazione ECM ha organizzato nei giorni 14, 15, 21, 28 giugno e 5, 12 e 19 luglio 2024 in Piazza della Libertà, un programma di intrattenimenti pubblici denominato “Finalmente Estate 2024” durante il quale si prevedono rilevanti concentrazioni di pubblico;

RILEVATO

che l'utilizzo di oggetti idonei ad offendere, come accaduto in fatti di cronaca, nel caso vengano utilizzati in occasione di eventi con notevole afflusso di pubblico, può creare grave pregiudizio all'incolumità delle persone;

che gli eventi sopracitati porteranno ad un aumento dell'afflusso di persone nell'area indicata e che detta circostanza potrà conseguire l'abbandono di contenitori e bottiglie di vetro che possono trasformarsi in strumenti atti ad offendere, rappresentando una potenziale situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, inoltre possono determinare condizioni di sporcizia ed incuria;

che per le ragioni già esposte sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi, che il presente provvedimento intende contrastare e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità dell'esigenza di tutela della pubblica incolumità;

VISTO

l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale ufficiale di Governo adotti con atto motivato, i provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la pubblica sicurezza;

il comma 4 bis dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 con cui viene specificato che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

RITENUTO

- Pertanto necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone, nonchè rendere efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, vietare, nelle aree in cui si svolgerà la manifestazione nel periodo di tempo citato in premessa, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed agli esercizi artigianali di somministrare e vendere per asporto bevande in

contenitori di vetro e di introduzione, uso e vendita, , di bombolette spray da autodifesa urticanti al peperoncino, a base di oleoresin capsicum (abbreviato O.C.), infiammabili ed armi di qualunque genere;

-

ORDINA

- Nei giorni 14, 15, 21, 28 giugno e 5, 12 e 19 luglio 2024 in Piazza della Libertà e nelle aree adiacenti alla stessa dalle ore 20.00 sino alle ore 05.00 (del giorno successivo) il divieto di somministrazione e vendita di bevande in recipienti di vetro ai fini di tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone;
- nei dehor autorizzati è consentita la somministrazione utilizzando bottiglie e stoviglie in vetro sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del gestore;
- il divieto di introduzione, uso e vendita, nelle aree in cui si svolgeranno gli eventi,, di bombolette spray da autodifesa urticanti al peperoncino, a base di oleoresin capsicum (abbreviato O.C.), infiammabili ed armi di qualunque genere;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando di Polizia Municipale, alla Tenenza Carabinieri di Settimo T.se e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino al fine di predisporre gli strumenti ritenuti necessari all’attuazione e coordinamento delle forze di polizia.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della legge 241/90 e s.m.i. e che l’inosservanza alle disposizioni in essa contenute è punita ai sensi dell’art. 650 c.p.;

e comunque fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, oppure e in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra